

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ISTITUZIONE E LO SVILUPPO
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 14
DELLA LEGGE REGIONALE 04/12/2003 N. 24**

TRA

La Regione Emilia Romagna, con sede a Bologna, V.le Aldo Moro n. 52, rappresentata da ...;

E

La Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, con sede a Bagno di Romagna, Via Verdi n. 4, rappresentata da ...;

Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale, svolgono le relative attività in forma associata mediante corpi intercomunali;
- l'articolo 14 "Corpo di polizia locale" che prevede in particolare:
 - al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;
 - al comma 5, che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del medesimo articolo, i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la continuità del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano costituiti da almeno trenta addetti più il comandante, gestiscano una centrale radio operativa e promuovano l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee, in sintonia con quanto previsto dagli standard essenziali definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1179/2004, di seguito richiamata;
 - al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti che deve necessariamente prevedere:
 - a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei comuni aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo di polizia municipale;

- b) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
 - c) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti in comuni facenti parte del corpo intercomunale;
- l'articolo 15 "Contributi regionali" che prevede al comma 1 lettera a) che "la Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14" e al comma 2 che "i contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili";

Dato atto che:

- la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 14 comma 7 della Legge Regionale n. 24 del 04/12/2003, ha provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale individuate con delibera 1179 del 2004 e dalla quale risultano in particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;
- in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva sugli standard essenziali di servizio delle strutture di polizia locale di cui alla sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/2004, la firma del presente Accordo di programma costituisce riconoscimento della gestione in forma associata delle funzioni di polizia municipale in convenzione tramite la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto, quale Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale ai sensi della legge regionale 24/2003;
- il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio 2005, prot. n° 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Associazioni Intercomunali, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere la costituzione dei nuovi corpi intercomunali di polizia locale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2003;
- la Giunta Regionale ha adottato, con propria deliberazione n. 2266 del 29 dicembre 2005, la determinazione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione degli accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente

dall'articolo 15 comma 2 e dall'articolo 15 comma 1, lett. a) della L.R. 24/03;

- la legge regionale 28 settembre 2007, n. 21 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione Scuola interregionale di Polizia locale. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)" ed in particolare l'art. 3 della suddetta L.R. 21/2007, ha apportato modifiche all'art. 21 della L.R. 24 del 2003;
- la Giunta regionale, in ottemperanza alle modifiche apportate alla L.R. 24/2003, dalla L.R. 21/2007, ha approvato la delibera n. 106 del 04 febbraio 2008, con la quale apportava modifiche alla propria delibera n. 2266 del 29 dicembre 2005, in particolare stabilendo che <<le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 31 marzo 2009>> e che <<il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1, della legge 24/2003, come modificato dall'art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009>>;
- la Giunta regionale, ha approvato la delibera 169 dell'8 febbraio 2010, con la quale ha modificato la propria delibera n. 2266 del 29 dicembre 2005, in particolare stabilendo che <<Le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 30 giugno 2010. Il limite ultimo per la sottoscrizione degli accordi di programma viene individuato nel 31 marzo 2011.>>.

Dato atto, inoltre, che:

- in data 27/04/2010 con atto rep. n. 522, i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto e la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate sottoscrivevano la convenzione di delega della funzione di polizia amministrativa e locale per la gestione associata del servizio di polizia municipale tramite l'istituzione del Corpo Unico Intercomunale;
- in data 24/06/2010 con delibera di Giunta n. 33 la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, approvava la volontà politico-programmatica di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 24/2003;
- la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, con la nota prot. 4224 del 25 giugno 2010 a firma del Presidente, presentava lo studio di fattibilità per

l'adeguamento del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale agli standard regionali in aderenza alla legge 24/2003 e conseguenti direttive della Giunta Regionale;

Considerato inoltre che:

- il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dovrà raggiungere gli standard di servizio previsti dalla Legge Regionale n. 24 del 04.12/2003 e dalla delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21.06.2004 ed in particolare le caratteristiche strutturali minime previste per i corpi di polizia locale della Regione Emilia-Romagna;
- in data 25/06/2010, la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate indirizzava alla Regione Emilia-Romagna domanda di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione del presente accordo di programma, esplicitando il loro intento attraverso la presentazione di un apposito progetto;
- in data 28/07/2010 la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate indirizzava alla Regione Emilia-Romagna un'integrazione a parziale modifica dello studio di fattibilità inviato congiuntamente alla domanda di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione del presente accordo di programma, del 25/06/2010;
- la sopra citata domanda, completa delle integrazioni, contiene, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2266 del 29/12/2005 in materia di "criteri e modalità per la sottoscrizione degli accordi di programma e per la concessione di contributi ex articolo 15 commi 1, lett. a) e 2 della L.R. 24/03":

A) nota del Presidente della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate prot. 4221 del 25/06/2010 attraverso il quale si esprime la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna per le finalità di cui al presente accordo;

B) uno studio di fattibilità, articolato in 4 anni che, partendo dalla situazione di fatto illustra in maniera dettagliata e per ciascun anno di sviluppo del progetto:

- 1) le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
- 2) le risorse finanziarie suddivise, in spesa corrente e in conto investimenti, attraverso le quali si intende qualificare la struttura di polizia locale, raggiungere gli obiettivi indicati al punto 2, Allegato A, della delibera della Giunta Regionale n. 2266 del 29/12/2005 in materia di "criteri e modalità per la sottoscrizione degli accordi di programma e per la successiva concessione di contributi ex articolo 15 commi 1, lett. a) e 2 ed eventualmente altri obiettivi oggetto di iniziativa regionale;

C) la dichiarazione di impegno ad utilizzare le divise, i distintivi di grado e gli altri segni di riconoscimento secondo quanto previsto agli art. 19 e 21 della legge regionale 24/2003;

D) la dichiarazione di impegno ad adottare, entro la scadenza dell' Accordo di programma, il Regolamento del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Municipale in sostanziale conformità ai regolamenti base adottati dalla Conferenza - Autonomie Locali;

E) l'individuazione nominativa del Presidente della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, Enzo Baldazzi, come unico referente politico/amministrativo e del Comandante del Corpo Unico Intercomunale Tina Valbruzzi, come unico referente tecnico, nella fase istruttoria dell' Accordo, dell'amministrazione regionale.

- che la successiva istruttoria, effettuata ad opera degli uffici regionali preposti, dava esito favorevole all'accoglimento della richiesta, comunicato alla Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, mediante lettera prot. 189751 del 26/07/2010 a firma del Responsabile del procedimento;

**tutto ciò premesso
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di programma**

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma da stipulare tra la Regione Emilia Romagna e la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate per conto e nell'interesse dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto.

Articolo 2 Obiettivi

Il presente accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia Romagna e la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, quale ente delegato dai Comuni sopra ricordati per la gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, ponendosi come finalità:

- a) una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente documento, l'adeguamento del citato corpo unico agli standard qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;
- b) il riconoscimento della gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale della Comunità Montana

Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate quale corpo unico intercomunale ai sensi della L. R. 24/2003.

Articolo 3 **Oggetto - Interventi**

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi previsti per la realizzazione del progetto approvato dai Comuni deleganti per la gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale tramite la Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, che di seguito si specificano in:

- a) adeguamento agli standard regionali del rapporto popolazione residenti/numero operatori di polizia municipale a tempo indeterminato, attraverso l'incremento degli attuali 18 addetti fino a 28;
- b) miglior presidio del territorio in termini di efficacia e di estensione oraria del servizio;
- c) creazione di una sede centrale ed adeguamento dei presidi territoriali;
- d) qualificazione del personale attraverso lo sviluppo di un piano formativo volto ad uniformare le competenze tra gli operatori;
- e) organizzazione della struttura, attraverso la creazione di uffici unici centrali quali Segreteria, Ufficio Studi, Ufficio Sanzioni, Polizia Amministrativa e Giudiziaria ed il mantenimento e la valorizzazione dei presidi territoriali;
- f) adeguamento attrezzature tecnologiche, informatiche e specifiche;
- g) adeguamento delle dotazioni individuali di sicurezza;
- h) creazione di una centrale operativa ed implementazione del sistema di comunicazione radio che sia in grado di sfruttare la rete digitale regionale R3;
- i) adeguamento del parco veicolare.

Nel dettaglio gli interventi sono così schematizzati:

Intervento	Descrizione dell'intervento	Descrizione delle attività
a) Organizzazione della struttura e conseguente riqualificazione del personale:	<ul style="list-style-type: none">• Organizzazione della struttura.	<ul style="list-style-type: none">• Creazione di uffici centrali: Segreteria, Ufficio Studi, Ufficio Sanzioni, Polizia Amministrativa e Giudiziaria.• Mantenimento e valorizzazione dei presidi territoriali.

	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione del Regolamento di Polizia Municipale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed approvazione del Regolamento del Corpo Unico Intercomunale conforme a quello approvato dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali.
	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione e riqualificazione del personale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di un piano formativo volto ad uniformare le competenze degli operatori.
b) Adeguamento dell'organico	<ul style="list-style-type: none"> • Reclutamento di nuovi operatori attraverso concorso pubblico od ogni altra forma di assunzione che la norma consente, per un incremento dell'organico di 10 addetti di polizia municipale a tempo indeterminato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione delle procedure per l'implementazione dell'organico di n° 10 operatori di polizia municipale a tempo indeterminato, di cui n° 2 entro il 31/12/2010, n° 4 entro il 31/12/2011 e n° 4 entro il 31/12/2012.
c) Adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di servizio previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21/06/2004	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento dell'orario di servizio erogato agli standard regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione dell'orario di servizio erogato, garantendone la continuità tutti i giorni dell'anno.
d) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento delle sedi della polizia municipale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento dei presidi territoriali. • Adeguamento dei locali che ospiteranno la sede centrale.

	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di una centrale operativa conforma agli standard individuati dalla delibera di Giunta regionale 1179 del 2004 . 	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione della centrale operativa presso la sede del Corpo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione del sistema di comunicazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del sistema di comunicazione radio attraverso l'acquisto di apparati in grado di utilizzare la rete regionale digitale R3.
	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento parco veicoli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di veicoli idonei alle attività di servizio svolte.
	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento delle dotazioni individuali di sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione delle dotazioni individuali di sicurezza utili allo svolgimento dell'attività di servizio.
	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto delle attrezzature e strumentazioni tecniche ed informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività prevista. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto delle attrezzature e strumentazioni necessarie per svolgere in modo completo tutti i servizi richiesti.

Articolo 4

Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi

Lo sviluppo del percorso per giungere all'adeguamento del Corpo di Polizia Municipale ai sensi della L. R. 24/2003, tenuto conto delle direttrici sopra riportate, si articola in un arco temporale di quattro anni, così suddiviso:

Fase 1 - anno 2010 - si prospettano le seguenti attività:

- a) nomina del Comandante ed avvio del piano assunzionale attraverso l'implementazione della dotazione organica del Corpo con n. 2 operatori di polizia municipale a tempo indeterminato;
- b) avvio del piano formativo rivolto al personale;
- c) avvio contrattazione/concertazione sindacale in funzione della gestione del personale da parte della Comunità Montana e l'adeguamento agli standard di servizio regionali;
- d) adeguamento delle dotazioni strumentali tecniche, specifiche ed informatiche, utili allo svolgimento del servizio;
- e) creazione ed allestimento dell'unità operativa centrale.

Fase 2 - anno 2011 - si prospettano le seguenti attività:

- a) nomina del Vice Comandante ed implementazione della dotazione organica del Corpo con n. 4 operatori di polizia municipale a tempo indeterminato;
- b) sviluppo del piano formativo rivolto al personale;
- c) armonizzazione degli orari di servizi dei singoli presidi;
- d) redazione ed approvazione del Regolamento del Corpo conforme a quello approvato dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali;
- e) individuazione del Vice Comandante del Corpo;
- f) adeguamento delle dotazioni strumentali tecniche, specifiche ed informatiche;
- g) sviluppo di un piano di comunicazione delle attività svolte;
- h) rinnovo ed implementazione del parco veicoli;
- i) adeguamento presidi territoriali.

Fase 3 - anno 2012 - si prospettano le seguenti attività:

- a) implementazione della dotazione organica del Corpo con n. 4 operatori di polizia municipale a tempo indeterminato;
- b) sviluppo del piano formativo rivolto al personale;
- c) predisposizione ed attivazione di un sistema di controllo di gestione e monitoraggio delle attività;
- d) rinnovo ed implementazione del parco veicoli;
- e) adeguamento presidi territoriali;
- f) adeguamento delle dotazioni individuali di sicurezza;
- g) sviluppo di un piano di comunicazione delle attività svolte;
- h) adeguamento dell'orario di servizio erogato agli standard regionali;
- i) proseguimento dell'adeguamento delle dotazioni strumentali tecniche, specifiche ed informatiche;
- j) sviluppo del piano di comunicazione delle attività svolte.

Fase 4 - anno 2013 - si prospettano le seguenti attività:

- a) proseguimento dell'adeguamento delle dotazioni strumentali tecniche, specifiche ed informatiche;
- b) sviluppo del piano formativo rivolto al personale;
- c) sviluppo del piano di comunicazione delle attività svolte;
- d) creazione della centrale operativa che utilizzi la rete di radio comunicazione regionale a standard Tetra R3;
- e) adeguamento strutture e collegamento telematico di tutte le unità operative alla centrale operativa;
- f) completamento dell'organizzazione della struttura ed avvio di tutte le attività di progetto;
- g) implementazione del sistema di comunicazione radio digitale a standard Tetra.

L'Ente facente capo al corpo unico, comunicherà alla Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, il piano dettagliato delle attività relativo all'anno successivo.

Per il Piano di attività relativo all'anno 2011, tale comunicazione avverrà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 5

Quadro economico di riferimento

Il progetto di istituzione e del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale ai sensi della L. R. 24/2003 approvato dai Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto comporta lo stanziamento a bilancio degli importi sotto indicati a carico degli strumenti di programmazione finanziaria:

Anno 2010

Spese di gestione - Spesa corrente	euro 753.700,00
------------------------------------	-----------------

Spese di investimenti	euro 24.000,00
-----------------------	----------------

Spese di personale	euro 793.400,00
--------------------	-----------------

Anno 2011

Spese di gestione - Spesa corrente	euro 738.000,00
------------------------------------	-----------------

Spese di investimenti	euro 88.000,00
-----------------------	----------------

Spese di personale	euro 881.400,00
--------------------	-----------------

Anno 2012

Spese di gestione - Spesa corrente	euro 738.000,00
------------------------------------	-----------------

Spese di investimenti	euro 212.000,00
-----------------------	-----------------

Spese di personale	euro 952.000,00
--------------------	-----------------

Anno 2013

Spese di gestione - Spesa corrente	euro 738.000,00
------------------------------------	-----------------

Spese di investimenti	euro 102.000,00
-----------------------	-----------------

Spese di personale	euro 952.000,00
--------------------	-----------------

Gli importi riportati per gli anni 2011, 2012 e 2013 fermo restando quanto indicato all'articolo successivo, sono suscettibili di oscillazioni o scostamenti a seguito di assestamenti che dovessero intervenire nell'ambito della formazione dei rispettivi bilanci annuali di competenza.

Articolo 6**Obblighi assunti da ciascun sottoscrittore**

La Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, in qualità di ente di riferimento per la gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, si assume l'impegno a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Accordo nei tempi e secondo l'articolazione previsti dal precedente articolo 4. Si impegna inoltre a rendicontare le attività svolte secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7.

La Regione Emilia Romagna farà fronte al finanziamento relativo all'anno 2010 con un contributo quantificato in base al piano finanziario nell'importo massimo di €. 16.800,00 pari al 70% dell'importo di €. 24.000,00 quale onere finanziario di spesa presunto per l'anno 2010.

Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel presente Accordo (anni 2011 - 2013), la Regione provvederà con un contributo pari al 70% delle spese di investimento ritenute ammissibili, per un importo massimo nel quadriennio di € 298.200,00, in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci regionali per gli esercizi finanziari successivi al 2010. La Regione si impegna a comunicare tempestivamente, per gli anni di validità dell'Accordo, alla Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, l'avvenuta reperibilità delle dotazioni finanziarie necessarie per lo sviluppo del presente Accordo.

Articolo 7
Rendicontazione sull'attuazione del programma

Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull'avvio del programma prevedendo la trasmissione parte della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate di una relazione dettagliata sugli interventi iniziali effettuati nei primi sei mesi dall'avvio del progetto. Successivamente, l'ente si impegna ad inviare entro 60 giorni dal termine di ciascuna fase di cui all'articolo 4 una relazione sull'attività di progetto svolta, nella quale si dichiara il rispetto degli impegni assunti per la fase di cui trattasi. Qualora la Regione non presenti osservazioni o richieste di chiarimento nei successivi 30 giorni i contenuti della relazione si intendono assentiti. La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare l'attuazione del programma.

Articolo 8
Modalità di assegnazione, concessione e liquidazione del contributo regionale

Il contributo complessivamente ammesso dalla Regione Emilia Romagna in base al presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione degli importi necessari alla realizzazione delle attività o di variazioni degli importi ascritti ai bilanci della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, così come definito da questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli importi preventivati e definiti dal presente Accordo di programma, il contributo regionale resterà invariato. Qualora in sede di rendicontazione i costi finali delle attività svolte risultassero inferiori a quanto in esso definiti, il contributo regionale verrà proporzionalmente ridotto in relazione agli importi indicati nella documentazione fornita.

Alla assegnazione e concessione del contributo per ciascuno degli anni individuati nell'Accordo di programma si provvederà con atti del Dirigente regionale competente, al verificarsi delle seguenti condizioni fermo restando quanto indicato all'art. 6 che precede:

- per l'anno 2010 ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Programma al fine di assicurare alla Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, in termini di iscrizione delle poste giustificative a bilancio, la necessaria copertura agli interventi che verranno attivati con il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (appalti/forniture).
- per gli anni 2011, 2012 e 2013 a presentazione da parte della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate del piano dettagliato indicante lo sviluppo temporale delle fasi di realizzazione degli interventi/lavori/forniture, così come previsto all'art. 4 che precede, al fine di assicurare in termini di iscrizione delle poste in bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento la necessaria copertura agli

interventi/lavori/forniture che si intendono attivare.

La liquidazione del contributo annuo regionale, che potrà avvenire anche contestualmente alla fase di assegnazione e concessione, è disposta con appositi atti formali del Dirigente regionale competente come di seguito indicato:

- **un anticipo** del 50% da riconoscere secondo le seguenti modalità diverse tra l'esecuzione di lavori e gli acquisti/forniture:

Lavori:

- a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà la delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e il verbale consegna lavori;
- b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e la comunicazione/dichiarazione di inizio lavori.

Acquisti/forniture:

- provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti per gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria.
- **il saldo** a conclusione delle attività previste per l'anno a cui si fa riferimento e a presentazione di:

1) una relazione sull'attività di progetto;

2) per i Lavori:

- a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà il certificato di regolare esecuzione/collaudato approvato dall'Ente indicante l'ammontare delle spese sostenute;
- b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la determina di approvazione relativa al rendiconto della spesa sostenuta o certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto dal direttore dei lavori, regolarmente approvato.

per gli Acquisti/forniture:

- provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 9
Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione

Le parti concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto almeno da un rappresentante per ognuno dei due soggetti stipulanti, comprendente il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, cui è demandato il compito di valutare l'efficacia delle procedure definite con il presente Accordo di programma e di apportare, tramite sottoscrizione di un verbale di intesa, gli adeguamenti eventualmente necessari alla realizzazione delle diverse fasi di progetto, quali:

- esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di attività di cui all'art. 4;
- esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all'art. 7;
- rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase temporale;
- rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di attività.

Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo tecnico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 10
Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Parma, la Regione Emilia Romagna, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 11
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo del progetto sopra indicato, di anni quattro e la sua scadenza viene individuata al 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2014.

Articolo 12
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è approvato con atto formale del Presidente della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate quale legale rappresentante dell'Ente e dallo stesso viene pubblicato nel B.U.R.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Comunità Montana Unione
dei Comuni dell'Appennino Cesenate

.

.